Comune di MONTELEONE DI PUGLIA

C.A.P. 71020

PROVINCIA DI FOGGIA

Cod. Fisc. 94012430719 P. IVA 01383990718

PEC: comune.monteleonedipuglia.fg@anutel.it

Tel. 0881 983397 Fax 0881983016

Prot. 3363 del 24.06.2022

Spett. MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Direzione Generale competitività ed efficienza energetica (CEE)

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 R O M A

PEC: CEE@pec.mite.gov.it

e p.c. Alla Società Agricola AGRIPIEMME s.r.l.

PEC: agripiemme@arubapec.it

Oggetto: Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per impianti alimentati da energia rinnovabile ex art. 6 D.Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii. ed art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. – Istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In data 13 giugno 2022 è stata acquisita al protocollo n. 3153 di quest'Amministrazione comunale la PAS presentata dalla Società Agricola Agripiemme srl, con la quale è stato denunciato quanto segue:

<< Premesso che

- la Società denunciante è proprietaria del terreno ubicato in agro di Monteleone di Puglia e riportato in catasto al Foglio 18 particelle 488-490 ed esteso per ha 6,95 (come individuato nella planimetria catastale allegata al presente atto) e tipizzato al vigente strumento urbanistico comunale come agricolo;
- in adiacenza al predetto terreno è stato installato, ormai da lunghissimo tempo, un impianto industriale per la produzione di energia rinnovabile (e precisamente, un aerogeneratore della potenza di 2 MW) in proprietà della Daunia Monteleone S.l.r., realizzato e tuttora in esercizio in forza dell'Autorizzazione Unica Regionale n. 114 del 2.5.2011: l'area di sedime dell'installato impianto risulta accatastata come: D industriale; il tutto, come chiaramente evincibile dall'allegata visura catastale;
- sul terreno di proprietà di cui sopra la Società denunciante intende realizzare un impianto fotovoltaico, con moduli a terra della potenza complessiva di 4 MW.

Considerato che

- il comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 e ss.mm.ii. consente la realizzazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia rinnovabile mediane PAS (procedura abilitativa semplificata) di cui ai successivi commi.

- il successivo comma 9-bis (come inserito dall'art. 31, comma 2, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, sostituito dall'art. 9, comma 1-bis, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, e, successivamente, così modificato dall'art. 7-quinquies, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51) stabilisce che le procedure di PAS <si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificata idonee ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 Mw>>;

Tenuto conto che

- ai sensi del comma 8, lett. c-ter), punto 2), dell'art. 20 del D.Lgs. n 199 del 8 novembre 2021 e ss.mm.ii. (numero così modificato dall'art. 7-sexies, comma 1, lett. a), D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51.), <<sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo>> (così, il comma 8) <<esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della seconda parte del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42>> (così, la lett. c-ter) <<le>le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera H), del codice legislativo 3 aprile 2006, n., 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro di cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento>> (così il punto 2).

Dato atto che

l'area innanzi catastalmente individuata ed in proprietà della Società denunciante, sulla quale si intende realizzare il progettato impianto fotovoltaico, dista meno di 500 metri dall'esistente impianto industriale per la produzione di energia (più precisamente, dall'installato aerogeneratore da 2 MW).

Tutto ciò premesso e considerato

DENUNCIA

la realizzazione del progetto impianto fotovoltaico con moduli a terra sul proprio fondo rustico catastalmente individuato al Foglio 18 particelle 488-490, in quanto:

- 1. il predetto fondo ricade nella fascia dei prescritti 500 m dall'esistente impianto industriale per la produzione di energia e, precisamente, da un aerogeneratore della potenza di 2 MW;
- 2. sul predetto fondo non sussistono vincoli ai sensi della seconda parte del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.>>

Tenuto conto dell'assoluta novità del richiamato comma 8, lett. c-ter), punto 2), dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 8 novembre 2021 e ss.mm.ii. (numero così modificato dall'art. 7-sexies, comma 1, lett. a), D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51), che testualmente dispone:

<sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo>> (così, il comma 8)
<esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della seconda parte del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42>> (così, la lett. c-ter) <<le>le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera H), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n., 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro di cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento>> (così il punto 2).

Dato atto che l'art. 268, comma 1, lettera H), del D.lgs. 3 aprile 2006 n., 152, definisce: <<stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività>>.

Considerato che l'aerogeneratore costituisce indubbiamente un impianto industriale per la produzione di energia elettrica mediante la forza del vento: ed infatti, l'area di sedime dell'installato aerogeneratore risulta accatastata come D – industriale.

Si richiede

a codesto Spett.le Ministero di voler chiarire se, ai sensi e per gli effetti del richiamato comma 8, lett. c-ter), punto 2), dell'art. 20 del D. Lgs. n 199/2021 e ss.mm.ii., possano ritenersi idonee ad ospitare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro di cui punti distano non più di 500 metri da un aerogeneratore autorizzato ed in esercizio, precisandosi che tale richiesta è formulata ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006, come introdotto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 108/2021.

Si dispone

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 03.03.2011 n. 28, che, nelle more dell'acquisizione della risposta alla presente istanza da parte del Ministero della Transizione Ecologica, è inibito dalla Società Agricola Agripiemme srl di effettuare l'intervento di cui alla PA.S. in oggetto.

Nel ringraziare per l'attenzione prestata da Codesto Spett.le Ministero e confidando in un pronto e puntuale riscontro alla presente istanza, si porgono i migliori saluti.

